

Previdenza

**Rottamazione:
l'Inps detta
le regole
per limitarla**

A PAG. 20

L'ente previdenziale chiarisce le prerogative dei dirigenti medici e sanitari per il pensionamento

Rottamazione: le barriere dell'Inps

Effetti della legge 214/2011: niente forzature pre-65 anni - I tetti: 70 anni e 40 di contributi

L limite massimo di permanenza in servizio - da cui dipende la facoltà dell'amministrazione di collocare a riposo - è il 65° anno di età, o il maturare del 40° anno di servizio effettivo fino al limite di 70 anni. Nulla è innovato ovviamente per coloro che intendono lasciare il servizio prima di tale limite. La permanenza in servizio oltre il 65° anno deve essere richiesta formalmente dall'interessato.

Con un importante messaggio (n. 8381 del 15 maggio) l'Inps-Inpdap è intervenuto sulla possibilità per i medici dipendenti di poter rimanere in servizio fino a 70 anni per maturare i 40 anni di contribuzione. Il messaggio così si esprime: «L'articolo 22, comma 1, della legge 183/2010, nel modificare il comma 1 dell'articolo 15-novies del Dlgs 502/1992, stabilisce che "il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Ssn, compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età...". In virtù della modifica introdotta, quindi, il limite massimo di età dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Ssn si suddivide in due diverse fattispecie alternative: al compimento del 65° anno di età ovvero al maturare del 40° anno di servizio effettivo e nel limite di 70 anni di età. Ove l'interessato chieda l'applicazione del trattenimento fino alla maturazione del 40° anno di servizio effettivo e sempre nel limite di 70 anni di età, le amministrazioni o enti datori di lavoro possono collocare a riposo d'ufficio gli interessati solo qualora gli stessi abbiano svolto quaranta anni di servizio effettivo e nel limite

di 70 anni di età».

Lo stesso messaggio ricorda che con la circolare n. 2/2012, la Funzione pubblica ha fornito alcune indicazioni interpretative degli effetti che la nuova disciplina dei trattamenti pensionistici, introdotta dalla legge 214/2011, produce sul rapporto di lavoro o di impiego dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Nella circolare si specifica che, per i dipendenti che abbiano maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011, non è possibile l'applicazione, neppure su opzione, del nuovo regime. Quindi restano soggetti al regime precedente sia per l'accesso che per la decorrenza del trattamento pensionistico. Ne consegue che l'ente datore di lavoro dovrà collocare a riposo quei dipendenti che raggiungono il limite di età previsto dai rispettivi ordinamenti (in genere 65 anni) e che nell'anno 2011 erano già in possesso del requisito pensionistico della massima anzianità contributiva (40 anni) o della "quota" (somma dei requisiti di età e di anzianità contributiva) o comunque dei requisiti previsti per la pensione. Ciò fatto salvo il caso in cui il datore di lavoro abbia concesso il trattenimento in servizio secondo le procedure previste dalla legge e fermo restando che, ove la decorrenza della pensione non sia immediata, il dipendente deve essere mantenuto in servizio fino all'accesso al trattamento pensionistico (finestra).

Altra importante considerazione prodotta dall'Inps-Inpdap riguarda l'incremento previdenziale correlato al nuovo sistema contributivo per chi ha già maturato 40 anni di contribuzione nel sistema retributivo. Prima della riforma pensionistica introdotta dalla legge 214/2011, il rendimento pensionistico dei trattamenti liquidati con il sistema retributivo in favore degli

iscritti alle casse gestite dall'ex Inpdap era determinato dalla sommatoria della cosiddetta quota A) e B) di cui all'articolo 13 del Dlgs 503/1992, nei limiti dell'aliquota massima raggiungibile in corrispondenza dei 40 anni di anzianità contributiva. Gli anni eventualmente eccedenti non potevano incidere nella percentuale di rendimento della quota di pensione di cui alla lettera b) dell'articolo 13 del Dlgs 503/1992. Per questo motivo, con la nota operativa Inpdap n. 26 del 13 giugno 2008 furono dettate disposizioni per garantire la valutazione più favorevole in termini di calcolo della prestazione, pur nel limite dell'anzianità massima di 40 anni. Per effetto dell'introduzione del sistema contributivo pro rata, per le anzianità contributive a decorrere dal 1° gennaio 2012 è venuto meno il concetto di massima anzianità contributiva in quanto le anzianità maturate dalla stessa data troveranno comunque, con il sistema contributivo, una valorizzazione ai fini pensionistici, anche per coloro che al 31 dicembre 2011 erano in possesso di anzianità contributive pari o superiori a 40 anni. Altra questione trattata dall'Inpdap riguarda la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro in base alla legge 133/2008 (rottamazione Brunetta). Il presupposto per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti di chi ha maturato i requisiti per il pensionamento a qualsiasi titolo entro il 2011, rimane fissato a 40 anni di anzianità contributiva. Per chi matura i requisiti dal 2012, la risoluzione unilaterale dovrà tenere conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento così come disciplinata dall'articolo 24 della legge 214/2011, in particolare dei requisiti contributivi previsti, per l'anno considerato, per la pensione anticipata.

Claudio Testuzza

Il pensionamento dei medici

Pensionamento

Coloro che hanno maturato entro il 31 dicembre 2011: ● i requisiti d'età (65 anni) ● di contribuzione (40 anni) ● la quota (60+36 - 61+35)	Diritto al pensionamento con precedenti regole e pensionamento a 65 anni
Coloro che non hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011	● Pensione a 63 anni se nel contributivo puro ● Pensione a 66 se nel sistema misto*

Pensione anticipata donne contributi di 41 anni e 1 mese nel 2012 - 2 mesi nel 2013 - 3 mesi nel 2014*

Pensione anticipata uomini contributi di 42 anni e 1 mese nel 2012 - 2 mesi nel 2013 - 3 mesi nel 2014*

Mantenimento in servizio

- Trattenimento in servizio per un biennio oltre il limite di età (ex articolo 16 del Dlgs 505/1992 s.m.i.)
- Trattenimento in servizio fino a 70 anni per raggiungere i 40 anni di contributi (ex legge 183/2010)

(*) I requisiti di età anagrafica e anzianità contributiva sono soggetti ad aggiornamento per effetto dell'applicazione del sistema di adeguamento alla speranza di vita

